

**Doc. II**

**n. 15**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d'iniziativa dei senatori MORANDO e VEGAS**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1997**

### Modifica dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato stabilisce che gli emendamenti, articoli o disegni di legge sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, debbono essere votati dall'Assemblea mediante votazione nominale, con scrutinio simultaneo, al fine di verificare la presenza del numero legale.

Si tratta di una norma di garanzia, volta ad impedire che il Senato possa decidere nuove spese o una diminuzione di entrate senza una precisa verifica della volontà di una larga maggioranza dei componenti l'Assemblea di muoversi in tal senso.

Tutto ciò ha per presupposto un comportamento attento e rigoroso della Commissione bilancio del Senato, alla quale è affidato il compito di verificare la correttezza e la congruità delle coperture finanziarie degli emendamenti, articoli o disegni di legge, ispirandosi a criteri trasparenti e tecnicamente verificabili. In particolare, è necessario che la Commissione bilancio non pieghi i propri pareri alle esigenze proposte dal conflitto tra maggioranza e opposizione, nè a calcoli di mera opportunità politica.

È nostra intenzione, con la proposta di riforma del Regolamento che avanziamo, favorire il più rigoroso rispetto della norma fissata dall'articolo 102-*bis*, impedendo al tempo stesso che essa possa diventare un

ostacolo al normale sviluppo del processo legislativo.

La richiesta di verifica del numero legale, da parte di dodici Senatori, e la richiesta di votazione nominale, da parte di quindici Senatori, possono essere legittimamente avanzate anche nel corso di battaglie ostruzionistiche: è dovere della maggioranza corrispondere a queste iniziative con la presenza in Aula del necessario numero di senatori.

Allo stesso modo, è diritto dell'opposizione insistere per la votazione di un emendamento, che la 5ª Commissione abbia dichiarato privo della necessaria copertura finanziaria. Ma, in questo caso, è politicamente inaccettabile - e per qualche aspetto paradossale - che a questa insistenza non corrisponda poi la partecipazione al voto di nessuno dei proponenti l'emendamento stesso. Eppure, è proprio quello che accade quando si intende usare la garanzia prevista dall'articolo 102-*bis* a scopo ostruzionistico.

La proposta che avanziamo è assai semplice: proponiamo di obbligare un numero

minimo di senatori proponenti (quindici) l'emendamento «scoperto» a sostenerlo nella relativa votazione, come vuole la logica: se l'Aula è chiamata a pronunciarsi è perchè qualcuno propone che lo faccia e questo qualcuno deve partecipare alla votazione.

In assenza di questa correzione del Regolamento, le esigenze di autotutela della maggioranza politica rischiano di pretendere un affievolimento del rigore dei pronunciamenti della Commissione bilancio: se l'emendamento privo di copertura finanziaria non ha alcune *chance* «politica» di venire approvato, perchè la maggioranza «politica» della Commissione bilancio non esprime un mero parere contrario, senza riferimento all'articolo 81 del Costituzione, così che in Aula possa venire evitata la verifica del numero legale?

Il rigore del pronunciamento della 5ª Commissione bilancio è una garanzia per tutti, maggioranza e opposizione: è dunque un bene da tutelare.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

Art. 1.

1. L'articolo 102-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 102-*bis*. - (*Effetti del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente*). - 1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici senatori non ne chiedano la votazione. I senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonchè sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce il citato parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo».

